



OBBLIGO DI ESIBIZIONE DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" GREEN PASS

Con le circolari **N. 555/1-DOC/Area1/C/DIPPS/FUN/CTR/4558-21** del 13 ottobre 2021 e N. 333-A/0015856 del 14 ottobre 2021 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha emanato direttive in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, nr. 127, che, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, nr. 87, ha esteso anche alla Polizia di Stato e all'Amministrazione Civile dell'Interno l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto green pass), per accedere ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

Le direttive si uniformano alle linee guida emanate dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che dettano le indicazioni operative per la omogenea definizione delle modalità organizzative dei controlli, secondo le prescrizioni di legge.

In premessa, va detto che, considerata la funzione di prevenzione alla quale il Green pass è preordinato, non sono consentite deroghe a tale obbligo e non è prevista l'autocertificazione.

Viene, inoltre, precisato che in ogni caso la mancanza del green pass non deve costituire motivo per destinare ad altro incarico o Ufficio il dipendente.

Le disposizioni si applicano a tutto il personale e anche al personale "esterno", che accede a fini lavorativi, di formazione o di volontariato, personale delle ditte di pulizia e delle mense di servizio, operai che eseguono manutenzioni, fornitori di derrate alimentari.

Sono esonerati dall'obbligo coloro che non possono ricevere il vaccino per ragioni mediche, a condizione che l'esenzione sia attestata da apposita certificazione medica, redatta sul modello e secondo le prescrizioni contenute nelle circolari emanate in proposito dal Ministero della Salute.

L'obbligo non si applica agli utenti che accedono nella struttura per ragioni differenti, a titolo esemplificativo: denunciati, vittime e testimoni di reati, soggetti fermati per controlli o sottoposizione a misure restrittive, utenti degli Uffici Immigrazione e della Divisione Polizia Amministrativa nonché degli Uffici delle Specialità, cittadini che preavvisano pubbliche manifestazioni.

Per quel che concerne i controlli, per "datore di lavoro" ex art. 1, comma 4, del decreto legge 52/2021, deve intendersi il dirigente apicale delle varie articolazioni centrali e periferiche.

In relazione alla dimensione degli Uffici e/o alla presenza di uno o più uffici decentrati, il dirigente può, con atto scritto, delegare le verifiche a dipendenti, con qualifica dirigenziale, laddove presenti, oppure ad operatori di altra qualifica.

Nella individuazione delle modalità di controllo occorrerà tenere conto della dimensione della struttura, della sua ubicazione e della tipologia delle attività di servizio cui il personale è preposto e dell'esigenza di evitare code e garantire il rispetto della privacy.

I controlli sono previsti a tappeto o a campione con le seguenti modalità:

- a) giornalmente in occasione dell'accesso e preferibilmente all'esterno della struttura. In tal caso, resta la facoltà di effettuare controlli a campione, all'interno degli Uffici, anche con cadenza non giornaliera;
- b) giornalmente, dopo l'accesso all'Ufficio e preferibilmente nelle prime ore del turno. Anche in questo caso potranno essere effettuati a campione, ma dovranno riguardare almeno il 20% del personale presente e essere svolti in maniera omogenea e con un criterio di rotazione. Allorché il controllo avvenga con questa modalità, dovrà essere consentito al dipendente di dichiarare il mancato possesso della certificazione verde all'atto dell'ingresso all'interno dell'ufficio, evitando così di incorrere nelle ulteriori conseguenze previste dalla normativa.

In entrambi i casi, per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione; nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale interessato dovrà per tempo inviare la relativa documentazione sanitaria al medico competente che avrà cura di dare comunicazione al datore di lavoro; non sarà possibile, in quanto elusivo della normativa, individuare i dipendenti da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass.

Tutto il personale delle ditte esterne che accede agli Uffici, ordinariamente sottoposto a controllo dal proprio datore di lavoro, dovrà essere sottoposto ad ulteriore controllo all'atto dell'accesso alle strutture di polizia. Tutti i controlli dovranno essere effettuati tramite l'app ufficiale "Verifica CI 9", scaricabile su tablet con sistema C-Mobile e sui cellulari di servizio dedicati all'esigenza.

A tal proposito, è prevista una fornitura straordinaria di smartphone che, nei limiti della disponibilità, verranno distribuiti a cura delle competenti Zone TLC.

Nel caso in cui il dipendente sia privo o rifiuti di esibire il green-pass al momento dell'accesso alla struttura il personale incaricato dei controlli dovrà precluderne l'ingresso, contestando formalmente e nell'immediatezza l'assenza ingiustificata, dandone formale comunicazione all'Ufficio di appartenenza.

L'assenza ingiustificata cessa quando l'interessato sarà in grado di esibire il "green-pass", includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale).

Fino a tale momento al lavoratore non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario; le giornate di assenza ingiustificata sono considerate non utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento e non concorrono alla maturazione di ferie. In questa ipotesi il dipendente non incorre in alcuna mancanza disciplinare.

Nel caso in cui il dipendente abbia avuto accesso alla struttura e abbia iniziato il turno di servizio e risulti all'accertamento privo di certificazione o non la esibisca, dovrà essere invitato ad uscire dalla sede.

In tali casi, il dipendente, oltre ad essere considerato assente ingiustificato con le conseguenze precedentemente descritte, incorre nella sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. La contestazione va inoltrata al Prefetto per l'applicazione della sanzione e il dipendente risponderà disciplinarmente per l'inosservanza dei doveri previsti dal D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782.

In entrambi i casi, l'Ufficio di appartenenza dovrà comunicare, senza ritardo, i periodi di assenza ingiustificata per la decurtazione dei relativi emolumenti.

La procedura è la seguente: il soggetto preposto al controllo curerà la comunicazione del relativo nominativo al capo dell'Ufficio di appartenenza del dipendente, ai fini della predisposizione di apposito decreto di collocamento in assenza ingiustificata, da adottare secondo le modalità consuete seguite nell'applicazione dell'art. 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per garantire la registrazione delle giornate di assenza ingiustificata è già attiva una nuova funzione all'interno del sistema PS Personale.

Il decreto di collocamento in assenza ingiustificata dovrà essere redatto con cadenza mensile per ciascun dipendente interessato, e dovrà essere trasmesso, con le consuete modalità relative ai provvedimenti riguardanti il trattamento economico del personale, al competente Ufficio amministrativo-contabile per l'applicazione degli effetti economici dell'assenza ingiustificata previsti dall'art. 9-quinquies, comma 6, del citato d.l. n. 52/2021

Il decreto di collocamento in assenza ingiustificata dovrà essere altresì trasmesso, ai fini della rideterminazione della posizione in ruolo del dipendente, al competente Servizio della Direzione centrale del personale

Per ragioni legate alla tutela della riservatezza non dovrà mai essere specificata negli ordini di servizio, redatti mediante il sistema PS Personale, la motivazione dell'assenza, riportandosi soltanto la dizione "assente".

Trattamento, a normativa vigente, rispetto a eventuali danni alla salute connessi direttamente o indirettamente alla somministrazione vaccinale

Riportiamo il testo della lettera inviata al Dott. Fabrizio Ciprani, Direttore Centrale di Sanità, in data 13 ottobre u.s.:

"Pregiatissimo Direttore,

E' ben noto come attualmente la vaccinazione contro l'infezione da Covid 19 per gli operatori di Polizia non sia obbligatoria ma rappresenti solo una opzione consigliata e frutto di libera scelta individuale.

Al riguardo, è altresì noto che la legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.

Ciò premesso, atteso che l'articolo 1 comma 1 della citata legge contempla il beneficio a favore di chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, si chiede di conoscere quale trattamento verrebbe riservato, a normativa vigente, nei confronti e a beneficio del dipendente che essendosi volontariamente sottoposto al vaccino anti covid 19 dovesse, in conseguenza dello stesso, riportare un danno alla salute che gli procurasse anche l'inidoneità ai servizi di Polizia.

Il quesito riveste particolare importanza considerato che gran parte dei dipendenti che non si sono ancora vaccinati giustificano il loro orientamento contrario alla vaccinazione sulla base della preoccupazione di complicanze di tipo irreversibile connesse direttamente o indirettamente alla somministrazione vaccinale e al fatto che la stessa non è obbligatoria.

Si confida in una cortese e sollecita risposta anche allo scopo di assicurare l'espletamento delle delicate funzioni di controllo che la legge prevede a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e del responsabile esercizio delle prerogative del datore di lavoro.

Nell'attesa, cordialissimi saluti e sensi di rinnovata stima."



**servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro**

Per i tabulati telefonici occorre l'ok del GIP

Il decreto legge 29 settembre 2021 n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre decorso ("Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP") prevede, tra l'altro, una nuova disciplina sull'acquisizione dei tabulati telefonici.

Nel Comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri n. 38/2021 si precisa infatti che: "In linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell'accertamento del reato."

In pratica nel momento in cui il PM riterrà necessario, ai fini delle indagini preliminari, procedere alla acquisizione dei tabulati telefonici, la sua richiesta dovrà essere sottoposta al vaglio del Giudice delle indagini preliminari. Occorre comunque precisare che l'acquisizione dei tabulati non sarà possibile indistintamente per tutti i reati, ma solo per determinati reati particolarmente invasivi della privacy della persona offesa e per quelli puniti con una pena minima di tre anni e solo se i dati presenti nei tabulati si rivelano importanti per poter proseguire con le indagini.

Le novità contenute nel decreto attuano in sostanza quanto sancito dalla sentenza della Corte UE del 2 marzo 2021, che nella causa C-746/18 ha affermato due importanti principi, con i quali si pongono dei limiti alla possibilità di utilizzare i dati personali contenuti nei tabulati nell'ambito del processo penale, per la necessità di conciliare le esigenze della giustizia con la tutela della privacy.

Il primo principio non consente agli Stati membri di prevedere una disciplina nazionale che permetta "l'accesso di autorità pubbliche a un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo."

Il secondo principio, invece, sancisce che non è consentito agli Stati membri di adottare una normativa nazionale "che renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale."

Il decreto interviene sul decreto legislativo n. 196/2003 che contiene il "Codice in materia dei dati personali" cambiando il testo dell'art. 132, di cui viene sostituito il comma 3 e a cui vengono aggiunti i commi 3 bis e 3 ter.

Questi i nuovi commi dell'art. 132 in base alle modifiche introdotte dal decreto:

"3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle

persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private."

3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo."

Il GIP potrà con decreto motivato preventivo autorizzare e imporre quindi l'acquisizione dei tabulati nei casi in cui a richiederlo sia il PM, la persona indagata, il difensore, la persona offesa e le altre parti processuali. Provvedimento del GIP che, tuttavia, in casi di particolare urgenza e gravità, potrà essere emesso nelle 48 ore successive al decreto motivato del PM.

Per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il provvedimento del GIP è necessario se sono ancora in corso le indagini preliminari, se invece sono concluse, il vaglio della richiesta del PM è affidata al giudice della prima udienza.

Accertamenti di handicap solo sulla base dei documenti sanitari

L'Inps, col messaggio 3315/202, ha dato alcune indicazioni e rilasciato la relativa procedura in merito alla novità introdotta dall'articolo 29-ter della legge 120/2020 il cui scopo è soprattutto quello di agevolare l'accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi, per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagiata nonché per snellire le situazioni in presenza nell'attuale contesto di emergenza sanitaria.

Le commissioni mediche pubbliche, preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza, sia di revisione anche solo sugli atti a disposizione, senza cioè la necessità di visita medica con l'interessato.

Ricordiamo che le commissioni mediche hanno il compito decidere le domande di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche Inps operano in convenzione con le regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.

La facoltà introdotta dalla legge è esercitabile in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva della condizione fisica della persona con handicap.

La commissione medica dell'Inps, qualora valuti la documentazione sanitaria non sufficiente per una valutazione obiettiva, disporrà la convocazione dell'interessato per una visita diretta.

La nuova regola ha portato l'Inps a rilasciare il nuovo servizio, denominato "allegazione documentazione sanitaria invalidità civile", che consente ai cittadini di inoltrare online all'istituto previdenziale la documentazione sanitaria probante, ai fini dell'accertamento medico legale. La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato Pdf e di dimensione massima di 2 Mb per documento.

“Decreto Energia” per contenere gli effetti dei rincari di luce e gas

Il provvedimento "energia" approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di giovedì 23 settembre prevede misure urgenti finalizzate a scongiurare gli effetti negativi legati all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas.

La prima misura messa in atto dal Governo per contenere gli effetti negativi dell'aumento dei prezzi delle utenze di luce e gas, è quella destinata alle famiglie che già godono del bonus sociale elettrico e gas.

Si tratta di quei soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio per motivi di reddito o di salute, ovvero:

- i nuclei familiari con un reddito inferiore ai 8.265 euro annuali;
- i nuclei familiari numerosi che hanno un ISEE di 20.000 euro annuo e almeno 4 figli;
- i beneficiari del reddito di cittadinanza;
- coloro che per motivi di salute grave sono costretti a utilizzare giornalmente le apparecchiature medicali.

Per questi soggetti il decreto dispone che per il trimestre ottobre - dicembre 2021 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente dovrà rideterminare le agevolazioni previste per le tariffe elettriche e la compensazione per la fornitura di gas naturale, per rendere minimi gli aumenti della spesa relativa al periodo.

E' possibile beneficiare del bonus se uno dei soggetti che compone il nucleo familiare risulta intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica, gas e idrica per utilizzo domestico attiva oppure sospesa per morosità o se lo stesso beneficia di una fornitura centralizzata attiva sempre per usi domestici.

Il bonus garantisce uno sconto, che per quanto riguarda la bolletta dell'energia elettrica varia al variare del numero dei soggetti che compongono il nucleo familiare da un minimo di 128 euro fino a un massimo di 177 euro se i componenti sono più di 4.

Diverso invece il funzionamento del bonus per il gas, che varia da un minimo di 67 fino a un massimo di 245 euro in funzione di tre parametri: zona climatica di appartenenza del punto di fornitura, numero dei soggetti che compongono il nucleo familiare e categoria d'uso associata alla fornitura del gas.

Lo sconto gas ed energia viene applicato direttamente in bolletta quando la fornitura, come abbiamo visto, è intestata a uno dei membri del nucleo familiare.

Se la famiglia vive in un condominio e la fornitura è centralizzata viene corrisposto l'importo dello sconto una volta all'anno, che per quanto riguarda il bonus gas viene erogato tramite bonifico domiciliato presso uno dei tanti sportelli delle Poste, che provvederà a comunicare tempi e modalità del ritiro al destinatario.

Per contenere invece gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, confermando quanto previsto dall'art. 5 bis del DL n. 73/2021, viene stabilito che gli oneri di sistema relativi a tutte le utenze elettriche verranno parzialmente compensati utilizzando una quota di 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) ... al sostegno delle misure d'incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia e trasferendo alla Cassa per i servizi energetici altri 500 milioni di euro entro il 15 dicembre 2021.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente annullerà, poi per il 4° trimestre del 2021, le aliquote che si riferiscono agli oneri di sistema applicate sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche a bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 15,5 kW. A tal fine verranno destinati alla Cassa per i servizi energetici altri 800 milioni di euro entro il 15 dicembre 2021.

Agli interventi messi in campo per scongiurare gli effetti negativi degli aumenti del gas è dedicato l'art. 2 del decreto, il quale, al comma, prevede una deroga al DPR n. 633/1972, disponendo che per quanto riguarda le forniture di gas metano impiegato per gli usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 l'aliquota Iva è applicata nella misura del 5%. Se poi dette somministrazioni sono contabilizzate in base ai consumi stimati, l'Iva al 5% interesserà anche la differenza che si otterrà effettuando il ricalcolo in base ai consumi effettivi sempre dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Diverso, invece, l'intervento che interessa il gas naturale. Per ridurre gli effetti del rincaro bollette del 4° trimestre 2021 l'Autorità di regolazione per l'energia in questo caso ridurrà le aliquote relative agli oneri di gestione per la copertura dei quali sono stati stanziati 480 milioni di euro che, come negli altri casi, verranno trasferiti alla Cassa per i Servizi energetici entro il 15 dicembre 2021.

PIN INPS: dismissione dal 30 settembre e deroghe

Dal 30 Settembre 2021, il PIN INPS giunge al capolinea e l'accesso ai servizi telematici si effettua solo tramite SPID, CIE e CNS.

Il termine di dismissione per tutti i profili è stato fissato al 30 settembre 2021, anche se i consulenti del Lavoro segnalano una deroga temporanea (non oltre il 31 dicembre) concessa ai profili aziendali e agli intermediari. Tutti gli altri soggetti per accedere ai servizi online e alla Mobile App dell'Istituto di previdenza non potranno più usare le vecchie credenziali ma dovranno utilizzare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica abilitata) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Dal 16 agosto, intanto, è possibile delegare un sostituto di fiducia (anche persona fisica) per l'accesso ai propri servizi, tramite specifica procedura illustrata dall'INPS nella Circolare 127 del 12 agosto. Una soluzione pensata per i privati che si appoggiano ad una persona di fiducia.

Gli ultimi soggetti a poter fruire fino ad oggi del PIN INPS sono stati i possessori dei codici già rilasciati per la prima volta alla data del 1° ottobre 2020 e poi rimasti in vigore nel periodo transitorio (per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti Codice dell'Amministrazione Digitale per l'accesso ai vari servizi telematici della PA), il cui termine – con Circolare n. 95 del 2 luglio scorso – è stato fissato al 30 settembre 2021.

Inizialmente era stato disposto che, per i profili professionali (utenti che operano in qualità di azienda, associazione di categoria, intermediario, Pubblica Amministrazione o Professionista), lo stop fosse addirittura fissato al primo settembre (con passaggio a SPID di livello 2 e superiore, oppure accedere CIE e CNS) e successivamente, con Messaggio n. 2926 del 25 agosto, a seguito delle richieste pervenute e delle esigenze organizzative, era stata uniformata anche per loro la data di dismissione del 30 settembre per l'accesso ai servizi telematici di rispettiva competenza.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 41/2021 del 15 Ottobre 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-445213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123